

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTEGRATO

(art. 26 D. Lgs. 81/2008, art. 68 allegato VIII D.Lgs. 163/2006)

APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA

1) FINALITA'

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto preventivamente alla fase di appalto per l'affidamento dell'appalto per i servizi di igiene urbana, in ottemperanza all'art. 26 del decreto legislativo 81/2008 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa; nei dettagli scopo del presente documento è quello di:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto

2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi affidati e le attività previste dall'appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente richiamato.

3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze valutate.

Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIAA con l'esecuzione dei servizi commissionati; a tal proposito l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri

lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA	
1	Copia dell'ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali
2	Copia di idonea assicurazione RCT, comprendente anche la copertura dei danni per i quali gli operatori non risultassero indennizzati dall'INAIL
3	Dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di prevenzione e protezione dei rischi e di igiene nei luoghi di lavoro, di aver ottemperato alla valutazione dei rischi, di conformità all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008
4	Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) attestante le idoneità all'esecuzione dell'appalto, con validità non anteriore a tre mesi
5	Attestati di formazione dei propri dipendenti in ordine ai Decreti : D.M. 10/03/98 e D.M. 388/2003
6	Indicazione dei costi della sicurezza sostenuti in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene nei luoghi di lavoro nelle annualità precedenti

La stessa Impresa dovrà inoltre fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto e redigere il "Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento"/ "Sopralluogo Congiunto", da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il *Rappresentante del Comune* e il *Rappresentante designato dall'Appaltatore*.

L'Impresa Appaltatrice dovrà inoltre produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

4) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Servizi interessati:

- Isola ecologica;
- Raccolta rifiuti (intero territorio Comunale con diverse modalità di espletamento del Servizio);
- Cimitero

Le specifiche modalità tecniche di espletamento dei servizi sono indicate nelle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

- allestimento di un'area delimitata per deposito materiali all'interno ed all'esterno delle sedi;
- previsto utilizzo di sostanze chimiche;
- rischio di scivolamento superfici di transito;
- previsto trasporto di materiali (rifiuti);
- prevista movimentazione manuale dei carichi;
- prevista emissione di rumore;
- prevista emissione di polveri;
- i lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro denominato "magazzino";
- i lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi spogliatoi, individuati nel "magazzino";
- le attività lavorative avvengono nell'orario di lavoro dei dipendenti comunali;
- il servizio prevede l'utilizzo di automezzi propri;
- tutti gli edifici sono dotati di impianti di illuminazione d'emergenza;
- contatti e interferenze con gli utenti dell'isola ecologica e centri di raccolta rifiuti.

Negli ambienti di lavoro di cui al presente appalto, a seguito dei rischi individuati, non vengono impartite particolari ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Viene comunque prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n 81/2008);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- è vietato fumare;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro;
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune della Sede ove si svolge il lavoro per :
 - a) normale attività
 - b) comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza .

Nell'ambiente di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- percorsi di esodo sono individuati segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza, P.S., sono a conoscenza del Datore di

Lavoro della Direzione Committente o suo delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro;

- la cassetta P.S. con i medicinali è presente e segnalata da apposita cartellonistica.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

5) COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto, da parte dell'Impresa Appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, *designato ed incaricato* dal Datore di Lavoro Committente.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed incaricato dal *Datore di Lavoro*, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante dell'Impresa presso la sede di svolgimento del lavoro, *designato dall'Appaltatore* per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le Imprese che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi, gli accessi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da

materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature , macchine per la raccolta rifiuti, ecc.), anche temporanei .

L'impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

Deve inoltre essere informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nominati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle Sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Barriere architettoniche / presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Eventuali depositi non dovranno avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi comunali

L'impresa deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o ventilatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge n°46/90 e s.m.i. e regolamenti attuativi, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

Interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di

spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Uso di prodotti chimici

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli spazi Comunali anche se concessi in uso deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "*Schede di Sicurezza*" (conformi al D.M. 04.04.97) e *Schede Tecniche* (Schede che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico utente .

Informazione ai lavoratori dipendenti comunali e/o liberi utenti

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere informati il Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il suo delegato Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, *il Preposto di Sede* che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro Committente, o il suo delegato Rappresentante del Comune presso la sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'impresa presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall'Appaltatore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività .

Comportamenti dei dipendenti comunali

I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica o idrica il Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Emergenza

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze E' necessario che il Datore di Lavoro Committente o il Delegato

Rappresentante del Comune presso la sede assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza);

Ogni attività interna ed esterna agli edifici dovrà svolgersi a seguito di Coordinamento tra il Datore di Lavoro o il Delegato Rappresentante del Comune presso la sede, Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. o suo Delegato e i Responsabili della Ditta aggiudicatari.

Gli interventi manutentivi rilevanti, attività rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano interruzione dell'elettricità o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall'orario di funzionamento dei presidi comuni al fine di evitare interferenze con le lavorazioni e la sicurezza dell'utenza. Anche le attività di manutenzione del verde all'esterno dell'area dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con le lavorazioni e la sicurezza dell'utenza.

Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività di sfalcio e manutenzione all'interno delle isole ecologiche o nelle aree con presenza di personale ed utenti, pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento della isole ecologiche o con attività in corso nelle immediate vicinanze.

Non lasciare all'interno dei locali o nelle aree comuni, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di pulizia, quali alcool detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili.

Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell'area alla fine delle attività manutentive.

Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti.

Lo scambio di informazioni con i Responsabili della Istituzione prevederà che questi ultimi siano informati circa i lavori da attuare nell'ambito interessato. Occorre, pertanto, che siano individuati:

- i Responsabili per la Gestione delle Emergenze
- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;
- i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al personale estraneo alle lavorazioni.

Verbale di cooperazione e coordinamento (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un **"VERBALE DI COOPERAZIONE"** di cui si allega **FAC SIMILE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO"** tra il **Rappresentante del Comune** e il **Rappresentante dell'impresa aggiudicataria dell'appalto**, designato dall'Appaltatore, presso la sede di svolgimento del lavoro.

Stima costi di interferenza

a seguito della descrizione dei lavori di cui all' appalto di servizi e dei rischi di interferenze insiti nell'appalto stesso relativamente alle condizioni lavorative in aree con presenza di addetti comunali ed utenti;

poichè tali rischi fanno parte della specifica preparazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, che deve fare una particolare formazione ed informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore;

dato atto che per le interferenze messe in evidenza non si richiede adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore;

visto che per lo svolgimento dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti (art. 1 comma 1, lettera c) del dpr 222/03) necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. alla luce di quanto esplicitato ed in riferimento all' art.86, comma 3bis del codice dei contratti pubblici per cui non sono assoggettabili a ribasso solamente i costi della sicurezza relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza, per l' appalto in esame come risulta dal presente d.u.v.r.i. **esistono costi non assoggettabili a ribasso valutabili in € 10.500,00:**

6. CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e al suo regolamento di attuazione D.Lgs. 81/08. In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività

svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime. E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro e se esiste un'esigenza di variazione in fase di lavori di manutenzione degli elementi oggetto di fornitura. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara d'appalto.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO/SOPRALLUOGO CONGIUNTO

Verbale di Cooperazione e Coordinamento/Sopralluogo Congiunto per la comunicazione dei rischi ai sensi dell' art.....

Presso la Sede:

Sono convenuti in data:

Il Datore di Lavoro della Direzione Committente

Il Rappresentante del Comune in loco, (designato dal Datore di Lavoro Direzione Committente), Sig

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, Sig

Il Rappresentante dell'Impresa (o del Cantiere) in loco, Sig.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa, Sig

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'Appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenza tra le due attività precedenti . In relazione a quanto sopra premesso, anche in esito a sopralluogo, si evidenzia e comunica quanto segue:

Rischi connessi all'ambiente di lavoro e delle attività svolte dal Committente

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rischi connessi alle lavorazioni (appaltatore)

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Rischi connessi all'uso di particolari attrezzature, macchine, impianti, sostanze, ecc.
(appaltatore)

.....
.....
.....
.....
.....

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....